

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

DELIBERAZIONE N. 07 IN DATA 13/05/2009

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA'.

La presente deliberazione è composta da n. 2 pagine e n. 1 allegato.

L'anno DUEMILANOVE addi TREDICI del mese di MAGGIO alle ore 16,00 nella sala delle Adunanze

Con atto formale del Sindaco del Comune di Gussago, in qualità di Comune capozona del distretto n. 2 Brescia Ovest, vennero convocati, a seduta, i componenti dell'Assemblea dei Sindaci per la predisposizione e la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di zona ai sensi della Legge 328/2000.

All'appello risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
Comune di Gussago	X	
Comune di Cellatica		X
Comune di Rodendo Saiano	X	
Comune di Ome		X
Comune di Castegnato	X	
Comune di Castel Mella	X	
Comune di Roncadelle	X	
Comune di Travagliato	X	
Comune di Torbole Casaglia		X
Comune di Ospitaletto		X
Comune di Berlingo		X

Assistono alla seduta dell'Assemblea dei Sindaci i componenti dell'ufficio Tecnico di piano:

COMPONENTI	PRESENTE	ASSENTE
Dott.ssa Anna Finazzi	X	
Dott.ssa Marisa Vivenzi	X	
Dott. Armando Sciatti		X
Ass.Soc. Silvia Della Valle	X	
Ass.Soc. Lara Ancelotti		X

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco del Comune di Gussago assume la presidenza ai sensi dell'Accordo di Programma e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI GUSSAGO
PROVINCIA DI BRESCIA

Publicato all'Albo Pretorio

dal 27.11.09 al 12.12.09

il 16.12.09



Il Messaggio Comunale
Il messo comunale
e di conciliazione
(Barzani Massimiliano)

DELIBERAZIONE N. 07 IN DATA 13/05/2009

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA'.

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

RICHIAMATA la Legge 328/2000 che prevede, per la realizzazione della politica sociale di zona, la stesura di un Piano di Zona contenente gli interventi da attuare a livello di ambito e le risorse da destinare alla realizzazione degli stessi;

VISTE le "Linee di indirizzo per la programmazione dei Piani di Zona – terzo triennio" approvate con DGR n. 8551 del 3 dicembre 2008;

RICHIAMATI l'Accordo di Programma ed il Piano di Zona 2009-2011 approvati con deliberazione n 3 del 25.03.2009;

RICORDATO che l'articolo 8 del regolamento del Fondo di Solidarietà prevede a fine anno la redistribuzione delle risorse non richieste dai Comuni per i progetti relativi al fondo in oggetto;

VERIFICATO che, per ottemperare a quanto detto è necessario aggiungere all'articolo 5 del regolamento del Fondo di Solidarietà la specifica che i progetti devono essere presentati entro la prima settimana di dicembre dell'anno in cui l'intervento è posto in essere: questo, infatti, permette di effettuare i calcoli necessari a destinare in modo equo l'eventuale avanzo del fondo destinato a questo intervento sui progetti presentati e non completamente coperti con la quota concessa in prima istanza pari ad un undicesimo della quota stabilita nel Piano Finanziario dell'anno in corso, come previsto dal regolamento stesso;

Dopo ampia ed esauriente discussione il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci pone in votazione il punto all'Ordine del giorno:

presenti: n. 06

favorevoli: n.06

astenuiti: n. 0

contrari: n. 0


DELIBERA

1. di approvare le modifiche al Regolamento del Fondo di Solidarietà specificando all'articolo 5 dello stesso che i progetti devono essere presentati entro la prima settimana di dicembre dell'anno in cui l'intervento è posto in essere.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco di Gussago

Prof. Bruno Marchina



Il Coordinatore dell'Ufficio Tecnico di Piano

Dott. Anna Maria Finazzi





AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

"OVEST SOLIDALE"

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA'

(Intervento n. 1 del Piano di zona ai sensi della Legge 328/2000)

Art. 1

Definizione di Fondo di solidarietà

Il Fondo di solidarietà è previsto nel Piano di zona del Distretto n. 2 Brescia Ovest per far fronte a situazioni di emergenza sociale, definite all'art. 3 del presente regolamento, che i Comuni si trovano a dover fronteggiare nella gestione dei servizi sociali.

Art. 2

Destinatari

Destinatari del fondo di solidarietà sono i Comuni del Distretto n. 2 Brescia ovest: Gussago, Rodengo Saiano, Roncadelle, Travagliato, Castegnato, Castel Mella, Cellatica, Ospitaletto, Berlingo, Ome, Torbole Casaglia.

Art. 3

Oggetto del finanziamento

Sono finanziabili con le modalità previste negli artt. 5 e 6 del presente regolamento:

- I costi per l'inserimento in Comunità Alloggio, Centri di Pronto Intervento di minori o madri con minori;
- I costi per l'inserimento in strutture residenziali o diurne di portatori di handicap.
- I costi del canone di locazione di alloggi per nuclei familiari con minori, in situazione di grave ed accertata emergenza abitativa:
 - Sfratti esecutivi (escluse le occupazioni senza titolo), nel caso in cui non sia possibile attivare interventi alternativi;
 - Genitore solo con figli in situazione di grave conflittualità di coppia (in assenza di reddito o di adeguata rete parentale così come definita dall'Art.433 del Codice Civile).
- I costi dei progetti, redatti dai servizi sociali territoriali, finalizzati al recupero dell'autonomia di adulti con problematiche di emarginazione grave anche legate all'abuso di sostanze (alcolismo, ex tossicodipendenti) o malati psichiatrici, attraverso un collocamento abitativo che si differenzi dalla famiglia d'origine.



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OVEST SOLIDALE"

Art. 4

Gestione dei casi particolari

1. Qualora i Comuni dovessero affrontare spese per far fronte a casi di emergenza per interventi di carattere socio-assistenziale di competenza comunale, non previsti espressamente all'art. 3 e che per natura ed entità incidano in modo determinante sul bilancio, possono far richiesta di ammissione al contributo all'Assemblea dei Sindaci.
2. Il Presidente dell'Assemblea inserirà all'ordine del giorno la valutazione del caso entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
3. L'Assemblea deciderà a maggioranza, acquisendo il parere scritto dell'Ufficio di piano.
4. Il Comune proponente non avrà diritto di voto sul punto all'ordine del giorno.

Art. 5

Procedura per la richiesta del finanziamento

1. I Comuni per richiedere l'utilizzo del fondo di solidarietà dovranno, entro la prima settimana di Dicembre dell'anno in cui l'intervento è posto in essere, presentare all'Ufficio di Piano la seguente documentazione:
 - Scheda di descrizione del progetto nella quale si evidenzia la durata, la tipologia dell'intervento, i soggetti coinvolti, il costo totale dell'intervento;
 - una relazione dell'assistente sociale sul singolo caso;
 - l'attestazione, anche se negativa, dell'eventuale compartecipazione dell'utente ai costi del servizio secondo il Piano socio assistenziale comunale e l'**eventuale** richiesta ad altri enti di contributi per l'attivazione dell'**intervento**.
2. L'Ufficio di Piano curerà l'istruttoria delle domande, provvedendo se necessario alla richiesta di integrazioni, comunicherà formalmente al Comune la risposta con l'eventuale quantificazione del contributo. La comunicazione costituisce titolo formale per l'accertamento del contributo.
3. Ogni Comune potrà presentare più progetti nello stesso anno.

Art. 6

Quota finanziabile

1. Il fondo di solidarietà finanzia la quota di progetto a carico del Comune al netto della compartecipazione dell'utente o degli eventuali contributi erogati da altri soggetti.



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OVEST SOLIDALE"

2. Per spese ammesse al finanziamento si intendono: acquisto rette, canoni di locazione, acquisto di beni e servizi presso terzi.
3. Il periodo finanziabile decorre dalla data di attivazione del progetto e ha come termine massimo il 31 dicembre del primo anno.

Art. 7

Rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Al termine del progetto o comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di attivazione del servizio il Comune renderà conto all'Ufficio di Piano i costi mediante invio delle fatture con quietanza di pagamento. **I Comuni che hanno in corso richieste di contributo ad altri Enti (Asl, Fondazioni ecc...) presenteranno la suddetta rendicontazione solo nel momento in cui riceveranno formale conferma relativamente all'entità del contributo richiesto. In tal caso l'Ufficio di Piano disporrà l'erogazione della differenza fra quanto speso e quanto percepito da altri Enti.**
2. A seguito della rendicontazione l'Ufficio di Piano disporrà la liquidazione delle spettanze.

Art. 8

Risorse a disposizione

1. Il fondo di solidarietà è quantificato nel Piano Finanziario approvato dall'Assemblea dei Sindaci per l'anno in corso.
2. Ogni Comune potrà disporre di un finanziamento massimo, per il primo progetto presentato, pari ad un undicesimo della quota stabilita nel Piano Finanziario dell'anno in corso. Qualora il primo progetto abbia un costo finanziabile superiore alla suddetta somma, la differenza verrà liquidata a fine anno compatibilmente alle risorse disponibili.
3. Ulteriori progetti che il singolo Comune voglia presentare, oltre al primo, verranno eventualmente liquidati alla fine dell'anno sulla base dei fondi ancora disponibili dopo aver soddisfatto gli interventi previsti al comma precedente.